XIX legislatura

A.S. 986:

"Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"

Gennaio 2024 n. 120



servizio del bilancio del Senato





Servizio del Bilancio Tel. 06 6706 5790 – SBilancio CU@senato.it – \mathbb{X} @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, « A.S. 986: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"». NL120, gennaio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)	.1
Articolo 2 (Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142)	-
Articolo 3 (Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)	.4
Articolo 4 (Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)	.6

Articolo 1

(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)

Il comma 1, sostituendo con i seguenti il quarto periodo dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, dispone che nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali (innovando sul punto la previgente disciplina, nella quale non si faceva menzione di partecipazioni indirette), ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, può avvenire, su istanza dei soci (viene eliminata la condizione che si tratti di soci pubblici) che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 (almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro) e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 (appunto finalizzata all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) entro i successivi 15 giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis (con il quale venga respinta la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero sia accertata l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1), non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 (composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa) del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata.

La RT, dopo averla sintetizzata, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Rel. Ill., in una dettagliata ricostruzione, ricorda che la disciplina ordinaria dettata in via generale dal decreto-legge n. 347 del 2003 per le grandi imprese in stato di insolvenza prevede un procedimento che si attiva su impulso dell'imprenditore, ossia per le società di capitali, su impulso degli organi abilitati ad adottare le decisioni e impegnare la volontà della persona giuridica. L'imprenditore, ovviamente, ha anche la possibilità di attivare le domande previste dal codice della crisi, essendo al medesimo rimessa la scelta di quale sia lo strumento più idoneo per uscire dalla crisi. Il decretolegge n. 2 del 2023 ha innovato l'ordinamento prevedendo in proposito una disciplina speciale per le imprese in forma societaria che sono caratterizzate da una partecipazione qualificata dello Stato. Per tali casi le disposizioni hanno previsto che il socio pubblico che detiene almeno il 30 per cento delle quote societarie possa avere un potere autonomo di impulso, esercitabile all'esito di un procedimento che comunque prevede il coinvolgimento degli organi di governo societario. In particolare è previsto che il socio pubblico possa formulare agli organi di governo della società una istanza tesa a promuovere l'attivazione dell'amministrazione straordinaria immediata di cui al decreto-legge n. 347 del 2003. Ove gli organi di governo societario restino inerti, il socio pubblico può esso stesso, per conto della società, presentare domanda al Ministro delle imprese. L'estensione con la presente disposizione di tale facoltà ai soci privati mira a potenziare tale meccanismo, mentre i limiti posti all'utilizzo degli ordinari strumenti previsi dal codice della crisi, rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario, si propongono di evitare che essi siano usati a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata, giudicata con favore dall'ordinamento.

Infine precisa che l'intervento lascia impregiudicato il quadro delle misure che sono già previste dall'ordinamento e che caratterizzano, in particolare, le imprese rientranti nel perimetro di cui al decreto-legge n. 347 aventi rilevanza strategica, tese a: i) garantire che i commissari possano applicare le disposizioni previste dai piani ambientali approvati, senza incorrere, a cagione dell'attuazione di tali piani ove giudicati illegittimi e disapplicati, in responsabilità penale (articolo 7 del decreto-legge n. 2 del 2023); ii) tutelare le piccole e medie imprese dell'indotto attraverso il regime di prededuzione dei relativi crediti (articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 347).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)

Il comma 1, aggiungendo il comma 1-sexies all'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, dispone che, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. (rectius "Acciaierie d'Italia"), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Il comma 2 fa fronte agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 142 del 2019¹ (che autorizza Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, che si convertono in

¹ Inserito dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 103 del 2021.

aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020². Alle risorse di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009, in materia di residui passivi, che consente di mantenere in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio - le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio).

<u>La RT</u> afferma che la disposizione determina effetti in termini di saldo netto da finanziare pari a 320 milioni per l'anno 2024, che risultano coperti secondo la modalità indicata al comma 2.

In termini di fabbisogno non si ascrivono effetti tenuto conto che l'eventuale concessione dei finanziamenti sarebbe assicurata mediante l'impiego di risorse precedentemente preordinate ad interventi di aumento di capitale da parte di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., pertanto già scontate nei tendenziali di finanza pubblica per il 2024.

Non si rilevano effetti in termini di indebitamento netto, considerata la natura finanziaria dell'intervento.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Finanziamenti a favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA Spa	S	k	320								
1	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1- <i>ter</i> , del DL n.142/2019	e	ext	320								

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni in merito ai profili contabili relativi al SNF, per cui si registra pienamente l'impatto, e all'indebitamento netto, per cui invece non si registra l'impatto, trattandosi di operazione finanziaria e prescindendo quindi da questioni attinenti ai rischi di una mancata o parziale restituzione del prestito in esame, che non appaiono allo stato attuale trascurabili, anche nella forma di reiterate proroghe del termine di restituzione del finanziamento.

3

Il quale destina 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno alla costituzione di una società a partecipazione pubblica nel settore del trasporto aereo, ovvero al rafforzamento della sua dotazione patrimoniale.

L'individuazione delle risorse a copertura avviene mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 142 del 2019, risorse che erano state stanziate dalla legge 16 settembre 2021, di conversione del decreto legge n. 103 del 2021. Posto che a tali risorse si applicava esplicitamente l'articolo 34-bis della legge di contabilità, trattandosi di legge entrata in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno è consentito il mantenimento delle risorse in bilancio quali residui per ulteriori due anni, quindi fino alla fine del 2023. Pertanto, si osserva che le risorse in esame, in assenza di impegni, avrebbero dovuto produrre delle economie e non dovrebbero essere più disponibili. Tuttavia, si registra il loro mantenimento in bilancio, al capitolo 7411 dello stato di previsione del MEF – recante Fondo per la costituzione di una società nel settore del trasporto aereo – sul quale risultano per il 2024 iscritti in conto residui 955 milioni di euro e in cassa 705 milioni. Le risorse quindi risultano iscritte per la finalità precedentemente stabilita dall'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Andrebbero quindi chiarite le ragioni del mantenimento in bilancio e se vi sia stato un precedente impegno di spesa³ e, in tal caso, se il loro utilizzo per una diversa finalità non pregiudichi tale impegno.

Inoltre, la RT afferma che le risorse, precedentemente preordinate ad interventi di aumento di capitale della stessa società cui ora sono destinate in prestito, sarebbero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica per il 2024. A tale proposito, si rimarca la scarsa trasparenza nella costruzione dei tendenziali per cui andrebbe fornito adeguato dettaglio delle causali ogniqualvolta essi vengono aggiornati e nel caso specifico andrebbero fornite spiegazioni circa una previsione di impatto sui saldi del 2024 per risorse che erano state predisposte nel 2021.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

Il comma 1 dispone per l'anno 2024, in favore delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, n. 39, la prosecuzione, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 213 del 2023, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

E' fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 148 del 1993 (ai sensi del quale per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge n. 26 del 1979, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario).

_

Da una consultazione della banca dati della RGS non risultano essere stati assunti impegni nel corso dell'esercizio 2023 a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7411.

Il comma 2 prevede, in considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, che i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.

La RT rammenta preliminarmente che i commi 175 e 176 dell'ultima legge di bilancio prevedono, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (che prevedono i limiti di durata per i trattamenti di sostegno al reddito), in continuità con le tutele già autorizzate (e quindi anche con effetto retroattivo), un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 (inerenti alla consultazione sindacale e ad altri aspetti della fase propedeutica ai trattamenti). L'intervento sopra descritto è riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2024 (39,4 milioni di euro per prestazioni e 23,9 milioni di euro per coperture figurative).

Nel caso in esame, la disposta prosecuzione della erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, trovando il suo presupposto giuridico e fattuale nella citata autorizzazione - già disposta o in corso di adozione -, rinviene il proprio fondamento nelle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 citati e nelle relative coperture finanziarie. Pertanto, la disposizione in esame ha il solo fine di assicurare che con l'avvento della amministrazione straordinaria non si interrompa l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale già autorizzato o in corso di autorizzazione ai sensi dei commi 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

Secondo le informazioni fornite del Ministero del lavoro il numero di lavoratori coinvolti è il medesimo che interessa il provvedimento dei richiamati commi 175 e 176, ovvero circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-ArcelorMittal, con una spesa unitaria media mensile di 2.109,54 euro di cui 1.314,04 per prestazione e 795,50 per contribuzione figurativa. Pertanto, gli oneri della diposizione trovano copertura nelle risorse già previste a copertura dell'intervento della legge di bilancio 2024, riconosciuto nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2024 (come anticipato, 39,4 milioni di euro per prestazioni e 23,9 milioni di euro per coperture figurative).

È fatta salva la possibilità per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 148 del 1993, ai sensi del quale, per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge n. 26 del 1979, la durata dell'intervento della cassa integrazione

straordinaria viene equiparata al termine previsto per l'attività del commissario. La RT ricorda poi che l'articolo 4, comma 34, del decreto-legge n. 510 del 1996 ha disposto che la durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 148 del 1993 si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

In ordine al comma 2, la RT afferma che il relativo intervento può essere riconosciuto nel limite di spesa sopra indicato. Pertanto, dall'applicazione di quanto disposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione non pregiudica gli interventi di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che proroga per il 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione salariale prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, premesso che l'onere dell'intervento in esame per il 2024 risulta correttamente quantificato ed in linea con i dati già indicati nella RT all'ultima legge di bilancio, si osserva che dal punto di vista formale, in luogo del generico richiamo ai commi che recano le somme per la copertura dell'intervento in esame, sarebbe opportuno esplicitare l'utilizzo ai fini di copertura delle risorse in questione, chiarendo che l'intervento di proroga dell'integrazione salariale viene effettuato a valere sulle suddette risorse.

Nulla da osservare sul comma 2, la cui onerosità non sembra nemmeno ipotizzabile.

Articolo 4

(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)

Il comma 1 dell'articolo 4 inserisce l'articolo 74-bis (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura) nel decreto legislativo n. 270 del 1999. I seguenti sono i commi del nuovo articolo.

Il comma 1 stabilisce che la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b) (ovvero quando sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, laddove sia stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali) non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

Il comma 2 dispone che, in caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

Il comma 3 prevede che le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, siano trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale.

Il comma 4 stabilisce che, dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il comma 5 esclude che si faccia luogo a riapertura della procedura in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti.

Il comma 6 prevede che con il decreto di chiusura il tribunale impartisca le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

Il comma 7 dispone che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.

Il comma 8 stabilisce che, entro 10 giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

<u>La RT</u> afferma che si tratta di disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Dic 2023 Nota di lettura n. 108

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario – (Atto del Governo n. 99)

Nota di lettura n. 109

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (**Atto del Governo n. 100**)

Gen 2024 Nota di lettura n. 110

A.S. 969: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 111

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (Atto del Governo n. 101)

" Nota di lettura n. 112

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (Atto del Governo n. 105)

Nota di lettura n. 113

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto del Governo n. 107)

Nota di lettura n. 114

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 106**)

" Nota di lettura n. 115

A.S. 974: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina"

" Nota di lettura n. 116

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 102**)

" Nota di lettura n. 117

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (**Atto del Governo n. 109**)

" Nota di lettura n. 118

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)

" Nota di lettura n. 119

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto del Governo n. 110)